

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE I° SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 062/CSA (2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 7 dicembre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente; Dott. Stefano Toschei – Componente; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO DELL'A.S. CITTADELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FINOTTO MATTIA SEGUITO GARA LIVORNO/CITTADELLA DEL 24.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 68 del 27.11.2018)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Cittadella S.r.l. di Cittadella (Padova) riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAPELLO ALESSANDRO SEGUITO GARA PADOVA/CARPI DEL 24.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 68 del 27.11.2018)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Padova S.p.A. di Padova riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente; Avv. Maurizio Borgo – Componente; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

3. RICORSO DELL'ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTE AL CALC. ILICIC JOSIP SEGUITO GARA EMPOLI/ATALANTA DEL 25.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 87 del 27.11.2018)

La C.S.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Atalanta Bergamasca Calcio di Bergamo dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTI
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 7 dicembre 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina